

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3922 del 02/08/2022
Oggetto	Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale_Alfarec srl
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4120 del 02/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 21591/2021

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Alfarec s.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5, 5.1, lettere c) e d) e 5.3 lettera a), punti 2 e 3, e lettera b) punto 2), dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Pianoro (BO), Località Pian di Macina, in Via Pietro Nenni n° 4.

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame".

Vista la *Decisione di esecuzione UE 2018/1147* della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto.

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Provvedimento rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 136411 del 01/10/2013, successivamente modificato e integrato con P.G. n° 145636 del 10/10/2014 e con atti di ARPAE DET-AMB-2019-3087 del 26/06/2019, DET-AMB-2020-2264 del 18/05/2020 e rettificato con DET-AMB-2020-2337 del 21/05/2020, DET-AMB-2020-6363 del 28/12/2020 e DET-AMB-2021-681 del 12/02/2021;

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22'*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Alfarec s.r.l., per l'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 136411 del 01/10/2013 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista l'istanza⁵ di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni⁶ sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata dall'azienda Alfarec s.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-ai.arpae.emr.it>) in data 13/11/2020, relativa all'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui 5.5, 5.1, lettere c) e d) e 5.3 lettera a), punti 2 e 3, e lettera b) punto 2), dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC, situata in Comune di Pianoro (BO), Località Pian di Macina, in Via Pietro Nenni n° 4;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore dello stoccaggio e trattamento di rifiuti, è costituito da:

⁵ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/164469 del 13/11/2020;

⁶ Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147* della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- Il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha avviato⁸ il procedimento amministrativo in data 11/08/2020;
- in data 15/09/2020 l'azienda ha presentato richiesta di proroga⁹ di 30 giorni per la presentazione della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rispetto al termine temporale stabilito dal calendario regionale¹⁰, di presentazione delle istanze di riesame di AIA per le attività di trattamento rifiuti e fissato, per l'azienda in oggetto, al 15/09/2020. In data 16/09/2020¹¹, la scrivente Agenzia ha concesso la proroga richiesta;
- in data 13/11/2020 l'azienda AlfaRec S.r.l. ha presentato l'istanza¹² di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la valutazione rispetto alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- in data 27/09/2021 l'azienda ha trasmesso documentazione integrativa volontaria¹³ al fine di allineare la documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla 5^ modifica non sostanziale (DET-AMB-2021-681 del 12/02/2021) compresa nel procedimento SUAP ex DPR 160/2010 (concluso con Determina Prot. 2021/0007613 del 29/04/2021) e alla Determina di screening del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna Num. 10287 del 31/05/2021;
- ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ARPAE ha provveduto a pubblicare l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 330 del 24/11/2021 (Parte Seconda);
- in data 15/11/2021 si è svolta la 1^ Seduta della Conferenza dei Servizi¹⁴, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;

⁷ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2020/116704 del 11/08/2020;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/132435 del 16/09/2020;

¹⁰ Calendario approvato dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019 e s.m.i.;

¹¹ Nota agli atti con protocollo PG/2020/132876 del 16/09/2021;

¹² Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/164469 del 13/11/2020;

¹³ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/164469 del 13/11/2020;

¹⁴ Convocata con nota PG/2021/170653 del 05/11/2021 e verbalizzata con nota PG/2021/178120 del 18/11/2021;

- in data 19/11/2021 è stata trasmessa la richiesta¹⁵ di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 18/02/2022, l'azienda AlfaRec s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa¹⁶ richiesta;
- in data 29/03/2022, l'azienda ha trasmesso documentazione integrativa volontaria¹⁷ relativa alla matrice radiazioni ionizzanti;
- in data 17/06/2022, l'azienda ha trasmesso documentazione integrativa volontaria¹⁸ relativa alla fase transitoria, fino alla realizzazione della tettoia a copertura del Settore I;
- in data 29/06/2022, ARPA AACM ha provveduto alla trasmissione¹⁹ dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni;
- in data 08/07/2022 l'azienda ha trasmesso le proprie controdeduzioni²⁰ allo schema di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto, inoltre che:

contestualmente al Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore ha richiesto²¹ alcune modifiche non sostanziali, che vengono approvate con il presente provvedimento, relative ai seguenti progetti:

- l'individuazione nel Settore II, un'area distinta (IIC) per lo stoccaggio di rifiuti riconducibili a reagenti, P e NP, in colli con una postazione per il travaso degli stessi, presidiata da una cappa convogliata ad un impianto di abbattimento costituito da uno scrubber (nuovo punto di emissione E14) e mantenendo invariata la capacità di stoccaggio del Settore II;
- l'introduzione delle capacità massime per le operazioni di miscelazione (R12/D13), nell'ambito del flusso massimo attualmente autorizzato (35.000 ton/anno), individuando un limite pari a 20.000 tonnellate/anno per i rifiuti pericolosi e 15.000 tonnellate/anno per i rifiuti non pericolosi;
- l'aumento della volumetria del Settore coperto VIII B (da 55 mc a 100 mc) mantenendo invariato il peso (55 ton);
- l'introduzione, presso il Settore IV, delle operazioni di stoccaggio (R13/D15) con un quantitativo massimo di 40 (ton=mc) per i rifiuti pericolosi in cassone a tenuta (Settore IVB) e 80 (mc=ton) per i rifiuti pericolosi/non pericolosi in cumulo (Settore IVA);
- l'adeguamento della definizione dell'operazione di triturazione (D14) con la definizione di una capacità massima pari a 10.000 tonnellate/anno per i rifiuti pericolosi e 7.500 tonnellate/anno per i rifiuti non pericolosi, sempre mantenendo invariata la capacità complessiva annua dell'impianto;

¹⁵ Nota agli atti con protocollo PG/2021/178487 del 19/11/2021;

¹⁶ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/27032 del 18/02/2022 tramite portale IPPC;

¹⁷ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2022/52180 del 29/03/2022;

¹⁸ Assunta agli atti con PG/100973 del 17/06/2022

¹⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2022/107636 del 29/06/2022;

²⁰ Assunte agli atti con PG/2022/114427 del 11/07/2022, PG/2022/115964 del 13/07/2022 e PG/2022/123203 del 25/07/2022;

²¹ Nota assunta agli atti con protocollo PG/2021/172862 del 10/11/2021;

- l'introduzione il codice EER 160307* mercurio metallico e limitate modifiche alle tabelle di miscelazione già autorizzate;
- l'eliminazione dell'emissione E4 - aspirazione spettrofotometri;
- la rinuncia all'attività di deargentazione R4.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva²² della Conferenza dei Servizi del 21/07/2022, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Richiamato il Permesso di Costruire, rilasciato dal Comune di Pianoro - Area Assetto del Territorio e Patrimonio U.B. Urbanistica ed Edilizia Privata, nell'ambito del procedimento del SUAP ex DPR 160/2010 e concluso con Determina Prot. 2021/0007613 del 29/04/2021;

Richiamato il parere di Hera- Direzione Acqua²³, favorevole con prescrizioni, integrato e confermato con successivo parere del 10/02/2021²⁴ e allegati al provvedimento di 5^ modifica non sostanziale (DET-AMB-2021-681 del 12/02/2021);

Visto il parere di competenza²⁵ dell'Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica sulle radiazioni ionizzanti, allegato al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni in esso stabilite;

Visto il parere²⁶ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto altresì che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n° 159/2011, l'Azienda risulta inserita nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("*White List*") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, in fase di aggiornamento;

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

²² Convocata con nota PG/2022/115408 del 12/07/2022 e verbalizzata con nota PG/2022/124675 del 27/07/2022;

²³ PG/2020/70194 del 14/05/2020

²⁴ PG/2021/21369 del 10/02/2021

²⁵ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/122603 del 25/07/2022;

²⁶ Agli atti con protocollo PG/2022/127660 del 02/08/2022;

Determina

1. di approvare, con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzatorio e, in particolare, nell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, gli interventi di Modifica non sostanziale richiesti dall'azienda Alfarec s.r.l. e relativi a:

- l'individuazione nel Settore II, un'area distinta (IIC) per lo stoccaggio di rifiuti riconducibili a reagenti, P e NP, in colli con una postazione per il travaso degli stessi, presidiata da una cappa convogliata ad un impianto di abbattimento costituito da uno scrubber (nuovo punto di emissione E14) e mantenendo invariata la capacità di stoccaggio del Settore II;
- l'introduzione delle capacità massime per le operazioni di miscelazione (R12/D13), nell'ambito del flusso massimo attualmente autorizzato (35.000 ton/anno), individuando un limite pari a 20.000 tonnellate/anno per i rifiuti pericolosi e 15.000 tonnellate/anno per i rifiuti non pericolosi;
- l'aumento della volumetria del Settore coperto VIII B (da 55 mc a 100 mc) mantenendo invariato il peso (55 ton);
- l'introduzione, presso il Settore IV, delle operazioni di stoccaggio (R13/D15) con un quantitativo massimo di 40 (ton=mc) per i rifiuti pericolosi in cassone a tenuta (Settore IVB) e 80 (mc=ton) per i rifiuti pericolosi/non pericolosi in cumulo (Settore IVA);
- l'adeguamento della definizione dell'operazione di triturazione (D14) con la definizione di una capacità massima pari a 10.000 tonnellate/anno per i rifiuti pericolosi e 7.500 tonnellate/anno per i rifiuti non pericolosi, sempre mantenendo invariata la capacità complessiva annua dell'impianto;
- l'introduzione il codice EER 160307* mercurio metallico e limitate modifiche alle tabelle di miscelazione già autorizzate;
- l'eliminazione dell'emissione E4 - aspirazione spettrofotometri;
- la rinuncia all'attività di deargentazione R4.

2. di dare atto che è stata **ottemperata la condizione ambientale** contenuta nell'atto conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia - Romagna n° 10287 del 31/05/2021, per la quale il Gestore ha fornito le proprie risposte nell'ambito della documentazione presentata con l'istanza di Riesame dell'AIA.

3. di rilasciare all'azienda Alfarec s.r.l., nella persona del Gestore protempore, il Riesame e contestuali modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5, 5.1, lettere c) e d) e 5.3 lettera a), punti 2 e 3, e lettera b) punto 2) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Pianoro (BO), Località Pian di Macina, in Via Pietro Nenni n° 4.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") e Allegato II ("Confronto BAT"), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Rinnovo AIA*	Provincia di Bologna P.G. n° 136411 del 01/10/2013	La Sezione D.1 – PIANO DI MIGLIORAMENTO, punto 1) prevedeva la realizzazione di tettoie a copertura di alcuni settori (Settori I, VI, VII e VIII).
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 145636 del 10/10/2014	Inserimento di nuovi codici CER tra quelli già autorizzati, nei raggruppamenti
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2019-3087 del 26/06/2019	Introduzione, per le sole operazioni di stoccaggio (R13/D15), di rifiuti provenienti dal settore sanitario: i CER 180103* e 180202* presso una nuova area I-D, da individuarsi come parte dell'attuale area I-A, mentre i CER 180108* e 180207* presso l'area esistente IX-D
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa nel procedimento SUAP ex DPR 160/2010)	ARPAE DET-AMB-2020-2264 del 18/05/2020	Costruzione di coperture con strutture in PVC per il settore I-A, parte del settore VII ed il settore VIII; modifiche del layout aziendale, revisione dei gruppi di miscelazione, precisazioni di carattere gestionale
Rettifica 3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa nel procedimento SUAP ex DPR 160/2010)	ARPAE DET-AMB-2020-2337 del 21/05/2020	per mero errore materiale: non era stata riportata la tabella del Gruppo 15 - Raggruppamento di rifiuti solidi pericolosi da destinare a termovalorizzazione (R1/D10);
4^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale*	ARPAE DET-AMB-2020-6363 del 28/12/2020	Anticipo di interventi non legati alla realizzazione delle coperture: riorganizzazione del Settore IV con la modifica quali-quantitativa del punto di emissione E7, introduzione di n.4 gruppi di miscelazione (gruppi n. 5-7-13-15)
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa nel procedimento SUAP ex DPR 160/2010)	ARPAE DET-AMB-2021-681 del 12/02/2021	Riduzione della superficie delle coperture del settore I-A, parte del settore VII e parte del settore VIII a seguito dell'Atto del Sindaco Metropolitan n.221 del 25/11/2020, revisione del layout aziendale e dei gruppi di miscelazione secondo quanto già approvato nella 3^ e nella 4^ modifica

*tali atti rimangono efficaci fino al completamento della fase transitoria (I° e II°) descritta nei successivi paragrafi.

3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 dl D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.
ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
7. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
8. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a **7.565 €**, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009.
Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di **8.125,00 €** e, pertanto, il Gestore dovrà provvedere al **pagamento della quota residua di 560,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, utilizzando la modalità PagoPA:**
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
10. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso in cui decada la suddetta certificazione.**

11. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell’Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell’art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
12. **Ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell’autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell’Allegato I - Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.**
Sono fatte salve eventuali proroghe a tale termine, concesse su richiesta motivata.
13. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto “Gestione del fine vita dell’impianto” dell’Allegato I alla presente Autorizzazione.
14. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
15. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all’art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – APAM-Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 10 pagine e da n° 3 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions

ALLEGATO III: parere dell’Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)²⁷

²⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.